



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO - AREA VIII: PENSIONI

Nozioni di base trattamento di pensione e di fine servizio

ottobre 2020

Argomenti

- 1. Servizi/periodi utili ex-se*
- 2. Trattamento di fine servizio - documentazione necessaria*
- 3. Criteri di calcolo della pensione*
- 4. Struttura retribuzione pensionabile*
- 5. Anticipo DMA*
- 6. Dati ultimo miglio*

1. SERVIZI VALUTABILI D'UFFICIO AI FINI DELLA PENSIONE UTILI EX SE

I periodi e servizi valutabili ai fini della pensione sono di varia natura, alcuni valutabili d'ufficio (utili ex se), ossia senza la presentazione di alcuna domanda da parte dell'interessato, salvo l'onere di dichiararli affinché l'Amministrazione li possa



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO - AREA VIII: PENSIONI

valutare, altri invece sono valutabili solo a domanda e possono comportare un onere o meno.

Le norme che regolano la valutazione dei servizi prestati con iscrizione al Fondo Previdenziale o ad altri fondi sono contenute nel T.U. approvato con DPR n.1092 del 29/1/1973 e successive modificazioni.

In questo manuale trattiamo i periodi valutabili d'ufficio, utili ex se, in quanto i periodi a domanda sono oggetto di decreti di computo o riscatto definiti dagli USP per le istanze presentate ante 2000 o dall'INPS per le istanze presentate dal 1/9/2000.

Si richiama l'attenzione alla verifica della NON contemporaneità tra periodi utili e periodi ammessi a riscatto

PERIODI UTILI "EX SE" AI FINI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

- **servizio di ruolo (attuale A TEMPO INDETERMINATO) prestato nell'Amministrazione Statale,** a partire dalla decorrenza degli effetti economici della nomina.
- **servizio militare di leva o servizi civili sostitutivi**
è un periodo utile ai fini della pensione, sia in costanza di rapporto di lavoro che fuori dal rapporto di lavoro (L.958/1986), salvo non sia stato valutato per il conferimento di altra pensione gestita da altra cassa pensionistica.
L'INPS ha previsto la presentazione di istanza di accredito dei contributi figurativi relativi al periodo prestato. (CIRC.138/2016).
In sede di cessazione dal servizio, qualora non sia stata presentata istanza concorre a determinare l'anzianità di servizio inoltrando il foglio matricolare all'INPS a completamento della posizione assicurativa dell'interessato.
- **il servizio di volontario nei Paesi in via di sviluppo** prestato anteriormente alla nomina in ruolo o non di ruolo in sostituzione del servizio militare (C.M.129/1991).
- **servizi presso Enti locali ricongiungibili**
I periodi di servizio prestati alle dipendenze di Enti Locali con ritenute previdenziali versate alle Casse pensionistiche un tempo gestite dal Ministero del Tesoro e dal 01/01/1996 dall'INPDAP e cioè
C.P.D.E.L.(Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali) (codice SIDI RC02/ RC03)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO - AREA VIII: PENSIONI

C.P.I.A.S.E.P. – C.P.I (Cassa Pensione Insegnanti Scuole Elementari Parificate)
(cod.SIDI RC05)

Ai sensi degli artt.113,114,115 e 151 del T.U. 1092/73 sono ricongiungibili ex se ma comunque al fine di mettere in condizione l'Ente Previdenziale e l'Amministrazione di esserne a conoscenza è opportuna l'istanza di riunione.

Per tali periodi veniva rilasciato il mod.98 dall'Ente (Comune/Provincia/) contenente tutti i dati stipendiali, le assenze, per periodi più remoti era il Ministero del Tesoro a rilasciare un certificato.

Se non sono presenti nel conto assicurativo occorre chiedere all'Ente locale l'inserimento nella Posizione Assicurativa o nel caso di personale dimissionario segnalarlo alla sede INPS.

- **SERVIZIO DI RUOLO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI**
- **INCARICHI/SUPPLENZE v.dettaglio pag. 4**

si riepilogano nel prospetto che segue le altre tipologie di servizi con l'indicazione della ritenuta previdenziale precisando che SOLO i servizi con iscrizione al TESORO/CTPS sono utili ex se.

si trae spunto in questa sede di richiamare l'attenzione alla differente terminologia indicata nei certificati di servizio utilizzata in merito alle ritenute previdenziali a carico del datore di lavoro:

fino al 31/12/1995 ai dipendenti dello Stato veniva trattenuto sulla busta paga la ritenuta previdenziale che non veniva versata in nessun fondo, semplicemente non usciva dal bilancio generale dello Stato, da qui la definizione della ritenuta "in conto entrata al Tesoro".

Dal 01/01/1996 ai sensi della L.335/95 art.2 co 1,2,3 nasce la cassa pensionistica dell'INPDAP: Cassa Trattamenti Pensionati Statali (C.T.P.S.) istituendo la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali e le Amministrazioni sono tenute al versamento della contribuzione rapportata alla base imponibile alla C.T.P.S.

Dal 01/01/2012 il D.L. 201 del 6/12/2011 art.21 convertito nella legge 214 del 22/12/2011 ha soppresso l'INPDAP e le relative funzioni sono state trasferite all'INPS.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO - AREA VIII: PENSIONI

TIPOLOGIA DI INCARICHI - SUPPLENZE CODICE SIDI P001

NATURA DELLA NOMINA	RITENUTA PREVIDENZIALE	CODICE SIDI
<ul style="list-style-type: none"> ➤ incarico a tempo indeterminato (L.282/69) - (L.820/71) ➤ incarico triennale L.831/61 ➤ incarichi annuali (L.463/78)dall'inizio anno scolastico ➤ assistenti scuola materna equiparati a personale ATA ➤ personale ATA incarichi/supplenze dal 01/01/1967 (L.1077/1966) ➤ supplenti annuali L.270/82 se decorrono dall'inizio a.s. 	Tesoro + O.P. ex ENPAS (dalla decorrenza economica)	RA01
<ul style="list-style-type: none"> ➤ supplenti temporanei - annuali (che non decorrono dall'inizio a.s.) ➤ supplenti religione 	INPS fino al 31/12/1987 Tesoro/Ctps <u>senza</u> O.P. dal 01/01/1988	RB01 RA02
CASI SPECIALI <ul style="list-style-type: none"> ➤ supplenti annuali riconfermati per l' a.s. 1987/88 dal 01/09/1987 al 31/8/1988 ➤ anno di tirocinio 1980/81 Docenti scuola materna immessi in ruolo dal 1/9/1981 	Tesoro + O.P. ex Enpas	RA01
➤ Incaricato annuale di religione	Tesoro + O.P. ex Enpas	RA01
Annotazioni:		
In linea generale fino al 31/5/1974 non era obbligatorio il versamento dei contributi che lo è diventato dal 1/6/1974; qualora il dipendente abbia prestato servizio in virtù di due differenti nomine (es.I.T.I.+ Supplenza) i versamenti sono stati effettuati in unico fondo, nel caso citato: Tesoro)	N.B. TESORO/CTPS: CON Opera Previdenza: UTILI ai fini quiescenza e buonuscita SENZA Opera Previdenza: UTILI ai fini quiescenza – DA CHIEDERE a riscatto ai fini della buonuscita	

I servizi come commissario di esame di maturità se non sono una prosecuzione di una supplenza hanno ricevuto un compenso forfettario che non ha comportato il versamento delle ritenute conto entrata tesoro il versamento della ritenuta previdenziale per il servizio come commissario d'esame di maturità è obbligatorio dal 1999



2. TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS)

La contribuzione all'Opera di Previdenza è mirata alla corresponsione dell'indennità di buonuscita (TFS), e l'iscrizione a tale cassa decorre immediatamente dalla data della presa di servizio per gli immessi in ruolo mentre per il personale non di ruolo dopo un anno di servizio continuativo in assenza di interruzione tra un rapporto di lavoro e l'altro.

In entrambi i casi SEMPRE dalla decorrenza economica che coincide con la presa di servizio .

Si ha diritto al trattamento di fine servizio decorso un anno di iscrizione che deve essere continuativo per il personale non di ruolo mentre per il personale di ruolo può anche non essere continuativo.

PERIODI UTILI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO :

- **servizio di ruolo nello Stato assunto entro il 31/12/2000**, secondo quanto stabilito dal DPR 1032/73, salvo la facoltà di opzione al nuovo regime del TFR con contestuale obbligo di aderire al fondo di pensione complementare ed in tal caso i periodi prestati fino all'adesione restano in regime di TFS mentre i restanti sono in regime di TFR in quanto "OPTANTI";
- **il personale di ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2000 ed economica 1/09/2001;**
- **servizi non di ruolo purché** prestato per un anno continuativo
v.tabella pag.4 TIPOLOGIA SERVIZI indicati con versamento all'Opera Previdenziale)
- **servizi ricongiunti e resi con iscrizione alla CPDEL e INADEL previdenziale** (Regioni/comune provincia) purché non sia stata già erogata l'indennità di fine servizio.
- **servizi resi con iscrizione al Postelegrafonici o Ferrovie dello stato**
- **servizio militare reso in costanza di servizio o a cavallo del 30/01/1987**
- **servizio militare reso dopo il 30/1/1987** (L.958 24/12/1986 art.20)



Sono invece da chiedere a riscatto ai fini del trattamento di fine servizio

- servizio non di ruolo reso con iscrizione all'INPS e le supplenze temporanee prestate successivamente al 1/1/1988
- il servizio militare svolto prima del 30/1/1987
- servizio di ruolo reso con retribuzione ridotta
- decorrenza giuridica immissione in ruolo o di incarico
- doposcuola presso amministrazioni comunali
- servizio scuole legalmente riconosciute, pareggiate, scuole elementari parificate sussidiate, servizi presso Comune Provincia Regione con versamento alla CPDEL senza ritenuta Previdenziale
- corsi di laurea, dottorati di ricerca, corsi post universitari
- le maggiorazioni (supervalutazioni a qualsiasi intestazione previste per legge e utili in pensione)

NOTA BENE:

per le varie tipologie di assenze valutabili o meno ai fini del trattamento di fine servizio si fa riferimento al manuale fornito dall'INPS

sono assoggettati al regime del TFS:

I DOCENTI DI RELIGIONE con contratto annuale rinnovato annualmente
se iscritto prima del 1/1/2001 conserva il regime TFS
se assunto dopo tale data è in regime TFR

I DIPENDENTI ASSUNTI ENTRO IL 31/12/2000 provenienti da altri Enti anche se iscritti all'INADEL previdenziale

DIPENDENTI OPTANTI: per coloro che hanno aderito ad un fondo di previdenza complementare i periodi prestati fino all'adesione al fondo restano in regime di TFS, mentre dalla data di sottoscrizione al fondo ha decorrenza l'assoggettamento al regime del TFR



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO - AREA VIII: PENSIONI

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO

Il diritto all'indennità di buonuscita o di eventuali riliquidazioni o aggiornamenti si prescrive per gli iscritti o per i superstiti decorsi cinque anni dal momento in cui è sorto, salvo atti interruttivi da inoltrare alla sede competente.

PREDISPOSIZIONE FASCICOLO PER IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

- certificati di servizio per i periodi resi con iscrizione all' Opera di Previdenza
- provvedimento di progressione economica aggiornata alla data di cessazione
- richiesta di accreditamento del TFS con IBAN sottoscritta dall'interessato
- eventuale copia di adesione fondo Espero **
- dichiarazione assenze
- mod. 350/P per gli ex dipendenti EE.LL. transitati nello stato se in possesso della segreteria
- copia delibera riscatto buonuscita
- dichiarazione dell'avvenuto pagamento del riscatto buonuscita (all.E) con copia della ricevuta se pagato in unica soluzione
- STATO MATRICOLARE del dipendente

TUTTA DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE ALL'INPS CON LA COMUNICAZIONE CESSAZIONE TFS

In caso di adesione a Fondo Espero l'interessato ha diritto al TFS fino alla data di adesione ed al TFR dalla data di adesione alla cessazione, pertanto la lavorazione della posizione assicurativa su Passweb resta ferma alla data di adesione al Fondo



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO - AREA VIII: PENSIONI

3. CRITERI DI CALCOLO DELLA PENSIONE

Il calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata al 31/12/1995

calcolo contributivo per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 01/01/1996 e per coloro che conseguono la liquidazione della pensione sulla base degli istituti vigenti (L.335/95)

calcolo misto che prevede :

per i lavoratori con almeno 18 anni al 31/12/1995

il calcolo retributivo fino al 31/12/2011 (DL.201/2011 Art.24 co.2) e quello contributivo dal 01/01/2012

per il lavoratori con meno di 18 anni al 31/12/1995

il calcolo retributivo fino al 31/12/1995 ed il calcolo contributivo dal 01/01/1996

La pensione è sostanzialmente composta di 3 quote:

Calcolo misto in caso di anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31/12/1995

La Pensione si compone di tre quote: quota A + quota B + quota C

La quota A viene calcolata sulla base della retribuzione annua pensionabile spettante alla data di cessazione.

Rientrano nella base pensionabile per il calcolo della quota A solo le voci fisse di stipendio, mentre sono escluse quelle accessorie.

La quota B viene calcolata moltiplicando la retribuzione media pensionabile (determinata sulla base delle retribuzioni annue, opportunamente rivalutate, percepite dal 01/01/1993 alla data di cessazione) per l'aliquota corrispondente all'anzianità maturata dal 01/01/1993 al 31/12/1995.

La quota C viene determinata sulla base del montante contributivo accumulato dal 01/01/1996 alla data di cessazione, secondo le regole del calcolo contributivo.

E' opportuno ricordare che i destinatari del sistema misto possono esercitare l'opzione per il calcolo interamente contributivo; in tale ipotesi l'anzianità maturata fino al 31/12/1995 viene trasformata in una quota di montante contributivo.

Calcolo misto in caso di anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del 31/12/1995

La pensione si compone di tre quote: quota A + quota B + quota C



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO - AREA VIII: PENSIONI

La quota A viene calcolata sulla base della retribuzione annua pensionabile spettante alla data di cessazione.

Rientrano nella base pensionabile per il calcolo della quota A solo le voci fisse di stipendio, mentre sono escluse quelle accessorie.

La quota B viene calcolata sulla base della media delle retribuzioni annue pensionabili percepite nel decennio antecedente la cessazione, rivalutate in base ad appositi indici, moltiplicata per l'aliquota corrispondente all'anzianità maturata dal 01/01/1993 al 31/12/2011.

Nel calcolo della retribuzione media pensionabile rientrano tutte le voci fisse ed accessorie quest'ultime per la parte eccedente il 18 % che costituiscono imponibile previdenziale.

La quota C viene determinata sulla base del montante contributivo accumulato dal 01/01/2012 alla data di cessazione, secondo le regole del calcolo contributivo.

Al montante si applica un coefficiente in base all'età del soggetto all'atto del pensionamento, coefficiente che aumenta con l'età anagrafica.

L'importo complessivo del trattamento pensionistico così determinato non può comunque eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

Calcolo contributivo

E' il sistema di calcolo che si applica a coloro che sono privi di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995.

La pensione viene calcolata sulla base del montante contributivo accumulato durante l'arco della vita lavorativa.

Per montante contributivo si intende l'importo così determinato: tutte le retribuzioni fisse ed accessorie percepite, (sempre quest'ultime per la parte eccedente il 18%) che costituiscono imponibile previdenziale, compresa la tredicesima mensilità, sono opportunamente rivalutate ogni anno in base ai relativi tassi di capitalizzazione e moltiplicate per il 33%.

Il montante ottenuto viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto dalla Legge.

I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del pensionamento **(maggiore è l'età anagrafica maggiore è il coefficiente)**



4. STRUTTURA RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Le voci retributive che la compongono non hanno la stessa valenza ed è quindi importante conoscerne gli aspetti:

- parte maggiorabile del 18% (TU 1092/73)
- parte NON maggiorabile del 18 %
- parte accessoria

Parte maggiorabile del 18%

- stipendio base con esclusione dell'indennità integrativa speciale
- indennità di vacanza contrattuale
- eventuale assegno ad personam
- RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) per le categorie che ancora ne godono
- Posizione economica per il personale ATA
- Ore aggiuntive di cattedra istituzionale

Parte non maggiorabile del 18%

- Indennità integrativa speciale
- Retribuzione di posizione fissa e variabile dei dirigenti scolastici

Parte accessoria

- (dal 01/01/1996 gli inquadramenti stipendiali prevedono una nuova struttura stipendiale che si compone oltre che del trattamento fondamentale anche del trattamento accessorio)
- Fondo di istituto – Retribuzione Professionale Docenti- indennità di direzione DSGA
- Indennità di amministrazione DSGA – Compenso Individuale Accessorio ATA-
- Retribuzione di risultato dirigenti scolastici-

N.B. Il trattamento accessorio entra a far parte della retribuzione pensionabile a decorrere dal 01/01/1996 – incide solo per la quota che annualmente supera il 18% della retribuzione fondamentale esclusa IIS – (rif. Legge 335/95 art. 2 commi 9 e 10).

A decorrere dal 01.01.2003 l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare, tale operazione comunque, ai sensi dell'art.79 non modifica la modalità per determinare la base di calcolo ai fini del trattamento di pensione. Ai fini della determinazione della base pensionabile infatti, per l'incremento figurativo del 18%, si continuerà ad operare solo sullo stipendio tabellare e non anche sull'indennità integrativa speciale.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO - AREA VIII: PENSIONI

tabella -Indennità integrativa speciale attualmente spettante in base alla qualifica

Collabor. Scolastico	Collabor. scolastico servizi (1)	Ass. Amm (2)	Coord. Amministr. e tecnico	Direttore S.G.A.	Docente Materna Elementare	Docente diplomato II grado	Docente Sc. media	Docente laureato II grado
6.207,16	6.207,16	6.280,06	6.371,71	6.641,40	6.384,11	6.384,11	6.459,63	6.459,63

Al fine di liquidare le pensioni con le nuove funzionalità INPS, sono necessarie le operazioni di “anticipo DMA” e di “ultimo miglio”.

L’anticipo delle DMA si riferisce all’assenza di denunce ricomprese fra l’ultima, registrata in posizione assicurativa, e quella relativa alla data di cessazione del servizio. Tale anticipo non può essere utilizzato per coprire lacune contributive.

Ultimo miglio è riferito alla retribuzione alla cessazione, necessaria per determinare la “Quota A” di pensione. Precisamente va indicata la retribuzione annua lorda alla cessazione, distinta nelle seguenti voci: —Importi stipendiali assoggettati alla magg. del 18% (esclusa I.I.S.) —Indennità integrativa speciale —eventuali altre indennità non accessorie.

Il personale transitato dagli Enti Locali allo Stato a decorrere dal 01/01/2000, conserva l’indennità integrativa del ruolo precedente, se più elevata (in genere lo è)

Nel complesso calcolo della pensione (quota retributiva – retribuzione media – montante contributivo) hanno un valore fondamentale le retribuzioni spettanti e corrisposte. Negli ultimi due anni (dal 2017 – circolare INPS N.5) l’INPS ha radicalmente modificato i programmi di calcolo dei trattamenti pensionistici, applicando in luogo del precedente principio “di competenza” il “principio di Cassa”. Ciò significa che, mentre in passato l’Ente elaborava il calcolo del trattamento sulla base delle retribuzioni di diritto del dipendente, anche se pagate effettivamente in tempi successivi, ora il valore di una retribuzione (e perciò del corrispettivo in contributi) viene tenuto in considerazione solo dal momento in cui entra effettivamente in Cassa.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO - AREA VIII: PENSIONI

5. ANTICIPO DMA

Occorre:

- inserire le denunce mancanti nella posizione assicurativa tra l'ultima denuncia del MEF e l'ultimo giorno di servizio
- inserire i mesi mancanti fino al mese di agosto per un massimo di 8 mesi e mese per mese mancante
- inserire il motivo della cessazione (limite età – dimissioni)
- indicare quale dato imponibile dall'ultima denuncia mensile presente (per es. mese di novembre mai dicembre essendo compresa la tredicesima).

La procedura non risulta completata qualora il pensionando non ha presentato istanza di pensione all'INPS che rilascia apposito messaggio.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO - AREA VIII: PENSIONI

6. DATI ULTIMO MIGLIO

(Stipendio in godimento alla cessazione dal servizio)

AI FINI DEL CALCOLO DELLA PRIMA QUOTA DI PENSIONE – QUOTA A

Ultimo miglio PERSONALE DOCENTE

Verificare la fascia stipendiale attribuita al docente attraverso l'ultima definizione della progressione di carriera aggiornata alla cessazione da cui si può sviluppare i dati da inserire su PASSWEB. (**l'importo comprende la I.I.S.**)

Per il **personale docente** per ogni e grado occorre indicare lo stipendio per dodici mensilità compresa la I.I.S. inserendola nella voce «Retribuzioni fisse e continuative», ed inserire nella retribuzione base del 18% soltanto lo stipendio esclusa la I.I.S.

Attenzione!!! La RPD non va inserita perché rientra tra la voce di Quota B.

Ultimo miglio PERSONALE ATA

Verificare la fascia stipendiale attribuita al docente attraverso l'ultima definizione della progressione di carriera aggiornata alla cessazione da cui si può sviluppare i dati da inserire su PASSWEB (**l'importo comprende la I.I.S.**)

Per il **personale ATA** occorre prendere lo stipendio indicare lo stipendio + eventuale posizione economica compresa la I.I.S. per dodici mensilità inserendolo nella voce «Retribuzioni fisse e continuative», e d inserire nella retribuzione base del 18% soltanto lo stipendio + l'eventuale posizione economica esclusa la I.I.S.

Attenzione!!! La CIA e l'indennità direzione ATA non va inserita perché rientra tra la voce di Quota B

In caso del diritto al beneficio economico previsto ai sensi della L.336/70 (profughi/orfani di guerra) occorre calcolare il beneficio pari al 7,5% (2,5% per n.3 a.b.) della retribuzione fissa e continuativa compresa l'IIS, esclusa la retribuzione accessoria, ed indicarlo nel campo previsto del "DETTAGLIO DATI INTEGRATIVI"